

COSA PUO' FARE L'EDUCATORE?

COSA PUO' FARE IL PEDAGOGISTA?

Con la Legge 205/17 commi 594/601, si sanciscono giuridicamente le professioni di Pedagogista e di Educatore socio-pedagogico, i cui ambiti di intervento professionale sono stati ulteriormente definiti e perfezionati con il comma 517 della legge di bilancio del 2019 che li ri-estende all'ambito **socio-sanitario** "limitatamente agli aspetti socio-educativi".

E' il comma 594 della sopracitata legge, a delineare chiaramente tali ambiti professionali:

"L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

*Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti **socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale**".*

La legge di stabilità 2019 [legge 145/2018](#) introduce nuove norme sull'esercizio della professione di educatore.

517. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonche', al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».

Il comma 517 chiarisce che:

- laureati in classe L19
- pedagogisti
- coloro che stanno conseguendo la qualifica di educatori tramite i 60 cfu erogati presso le Università
- coloro che possono fregiarsi per i casi previsti dalla legge del titolo di educatore socio pedagogico

possono esercitare la loro professione “nei servizi e nei presidi **socio-sanitari e della salute** limitatamente agli aspetti socio-educativi”

539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Con il comma 539 si riconosce l'equipollenza al diploma del corso di laurea nella classe L/SNT2 dei diplomi rilasciati dai corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000 o comunque conseguiti entro il 2005.

Quindi gli operatori che hanno frequentato questi corsi possono:

- esercitare la professione di educatore professionale socio sanitario
- accedere alla formazione post-base
- iscriversi all'albo istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018. n. 3